

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2021-2346 del 12/05/2021
Oggetto	DPR n. 59/2013, LR n. 13/2015. AZIENDA USL DELLA ROMAGNA - ADOZIONE AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE (AUA) PER L'ATTIVITÀ DI PRESIDIO OSPEDALIERO, NELL'IMPIANTO SITO IN FAENZA, VIALE STRADONE N. 9.
Proposta	n. PDET-AMB-2021-2429 del 12/05/2021
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ravenna
Dirigente adottante	Fabrizio Magnarello

Questo giorno dodici MAGGIO 2021 presso la sede di P.zz Caduti per la Libertà, 2 - 48121 Ravenna, il Responsabile della Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ravenna, Fabrizio Magnarello, determina quanto segue.

Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ravenna

OGGETTO: DPR n. 59/2013, LR n. 13/2015. **AZIENDA USL DELLA ROMAGNA - ADOZIONE AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE (AUA) PER L'ATTIVITÀ DI PRESIDIO OSPEDALIERO, NELL'IMPIANTO SITO IN FAENZA, VIALE STRADONE N. 9.**

IL DIRIGENTE

RICHIAMATO il regolamento di cui al *DPR 13 marzo 2013, n. 59* recante la disciplina dell'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad Autorizzazione Integrata Ambientale;

VISTI:

- la *Legge 7 aprile 2014, n. 56* recante disposizioni sulle Città Metropolitane, sulle Province, sulle Unioni e fusioni di Comuni;
- la *Legge Regionale 30 luglio 2015, n. 13* recante riforma del sistema di governo territoriale e delle relative competenze, in coerenza con la Legge 7 aprile 2014, n. 56, che disciplina, tra l'altro, il riordino e l'esercizio delle funzioni amministrative in materia di ambiente;
- in particolare l'art. 16 della LR n. 13/2015 per cui, alla luce del rinnovato riparto di competenze, le funzioni amministrative relative all'AUA di cui al DPR n. 59/2013 sono esercitate dalla Regione, mediante l'Agenzia Regionale per la Prevenzione, l'Ambiente e l'Energia (ARPAE);
- la *Deliberazione di Giunta Regionale Emilia-Romagna n. 2173 del 21 dicembre 2015* di approvazione dell'assetto organizzativo generale di ARPAE di cui alla LR n. 13/2015, per cui alla Struttura Autorizzazioni e Concessioni (SAC) territorialmente competente spetta l'adozione dei provvedimenti di AUA;
- la *Deliberazione di Giunta Regionale Emilia-Romagna n. 1181 del 23 luglio 2018* di approvazione dell'assetto organizzativo generale di ARPAE di cui alla LR n. 13/2015 che individua strutture autorizzatorie articolate in sedi operative provinciali (Servizi Autorizzazioni e Concessioni) a cui competono i procedimenti/processi autorizzatori e concessori in materia di ambiente, di energia e gestione del demanio idrico;

VISTA altresì la *Deliberazione di Giunta Regionale Emilia-Romagna n. 2170 del 21 dicembre 2015* recante direttiva per lo svolgimento di funzioni in materia di AUA in attuazione della LR n. 13/2015 che fornisce precise indicazioni sullo svolgimento dei procedimenti e sui contenuti dei conseguenti atti, ivi comprese le modalità di conclusione dei procedimenti in corso avviati presso le Province;

CONSIDERATE le prime indicazioni per l'esercizio integrato delle funzioni di istruttoria e autorizzazione ambientale assegnate ad ARPAE dalla LR n. 13/2015, fornite dalla Direzione Generale di ARPAE con nota PGDG/2015/7546 del 31/12/2015

VISTA l'istanza presentata allo Sportello Unico per le Attività Produttive (SUAP) dell'Unione della Romagna Faentina in data 06/08/2020 e acquisita da ARPAE SAC con PG 2020/114292 (pratica SinaDoc n. 22011/2020) dalla **Azienda USL della Romagna** (C.F./P.IVA 02483810392), avente sede legale in Comune di Ravenna, via De Gasperi n.8, per il rilascio dell'AUA, ai sensi del DPR n. 59/2013, del Presidio Ospedaliero sito in Comune di Faenza, Viale Stradone n.9, comprensiva di:

- autorizzazione allo scarico di acque reflue industriali in pubblica fognatura (ai sensi dell'art.124 del Dlgs n.152/2006 e smi);
- autorizzazione alle emissioni in atmosfera in procedura ordinaria (ai sensi dell'art.269 del Dlgs n. 152/2006 e smi);
- valutazione di impatto acustico (ai sensi della Legge n.447/1995).

RICHIAMATA la normativa settoriale ambientale in materia di scarichi di acque reflue:

- ✓ *D.Lgs. n. 152/06 e smi recante "Norme in materia ambientale"* - Parte III - Titolo III in materia di tutela dei corpi idrici e disciplina degli scarichi;
- ✓ *L.R. 21 aprile 1999, n. 3 e smi "Riforma del sistema regionale e locale"* e smi, recante disposizioni in materia di riparto delle funzioni e disciplina di settore, con particolare riferimento alle competenze assegnate al Comune relativamente all'autorizzazione agli scarichi delle acque reflue domestiche;
- ✓ *L.R. 1 giugno 2006, n. 5 e smi* recante disposizioni in materia ambientale, per cui sono confermate in capo ai medesimi Enti le funzioni in materia ambientale già conferite alle Province e ai Comuni dalla legislazione regionale vigente alla data di entrata in vigore del D.Lgs. n. 152/2006;
- ✓ *DGR n. 1053 del 9 giugno 2003* recante disposizioni in materia di tutela delle acque dall'inquinamento;

RICHIAMATA la normativa settoriale ambientale in materia di emissioni in atmosfera:

- ✓ *D.Lgs. n. 152/2006 e smi recante "Norme in materia ambientale"*, in particolare la Parte V - Titolo I (in materia di emissioni in atmosfera di impianti e attività);
- ✓ *L.R. 21 aprile 1999, n. 3 e smi "Riforma del sistema regionale e locale"* e smi recante disposizioni in materia di riparto delle funzioni e disciplina di settore, con particolare riferimento alle competenze assegnate alle Province relativamente all'autorizzazione alle emissioni in atmosfera;
- ✓ *L.R. 1 giugno 2006, n. 5 e smi* recante disposizioni in materia ambientale, per cui sono confermate in capo ai medesimi Enti le funzioni in materia ambientale già conferite alle Province e ai Comuni dalla legislazione regionale vigente alla data di entrata in vigore del D.Lgs. n. 152/2006;
- ✓ *DGR n.2236/2009 e smi* recante disposizioni in materia di "Autorizzazioni alle emissioni in atmosfera: interventi di semplificazione e omogeneizzazione delle procedure e determinazione delle prescrizioni delle autorizzazioni di carattere generale per le attività in deroga ai sensi dell'art.272, commi 1, 2 e 3 del DLgs n.152/2006, parte V".
- ✓ Criteri per l'autorizzazione e il controllo delle emissioni inquinanti in atmosfera approvati dal Comitato Regionale contro l'Inquinamento Atmosferico dell'Emilia Romagna (CRIAER);

RICHIAMATO, in particolare, l'art.273 Bis del Dlgs n.152/2006 e smi – Medi impianti di combustione – e i commi 5,6 e 7 relativamente alle tempistiche per l'adeguamento dei limiti di emissione;

RICHIAMATA la normativa settoriale ambientale in materia di impatto acustico:

- ✓ Legge 26 ottobre 1995, n. 447 "Legge quadro sull'inquinamento acustico", in particolare art. 8 "Disposizioni in materia di impatto acustico", commi 4 e comma 6;

VISTA la *Legge 7 agosto 1990, n. 241 e smi* recante norme in materia di procedimento amministrativo;

CONSIDERATO che dall'istruttoria svolta dal responsabile del procedimento amministrativo individuato ai sensi dell'art. 5 della Legge n. 241/1990 e smi per la pratica ARPAE SinaDoc n. **22011/2020**, emerge che:

- l'Azienda USL Romagna svolge attività di presidio ospedaliero;
- l'Azienda ha presentato al SUAP territorialmente competente in data 06/08/2020 l'istanza e relativa documentazione tecnico-amministrativa allegata, acquisita da questa ARPAE SAC con PG 2020/114292 del 06/08/2020, per il rilascio dell'AUA comprensiva dei seguenti titoli abilitativi ambientali:
 - autorizzazione allo scarico di acque reflue industriali in rete fognaria pubblica (ai sensi dell'art. 124 del DLgs. n. 152/2006 e smi) - di competenza comunale;
 - autorizzazione alle emissioni in atmosfera in procedura ordinaria (ai sensi dell'art.269 del Dlgs n.152/2006 e smi) – di competenza di questa ARPAE SAC di Ravenna;
 - valutazione di impatto acustico (ai sensi della Legge n.447/1995).
- come previsto dall'art. 4, comma 1) del DPR n. 59/2013, è stata esperita la verifica di correttezza formale della domanda che risultava completa ai fini dell'avvio del procedimento, e contestualmente sussisteva la necessità di richiedere all'Azienda interessata elementi mancanti ai fini istruttori come comunicato da questa ARPAE allo SUAP con nota PG 122239/2020 del 26/08/2020;
- con nota PG 125925/2020 del 02/09/2020, lo SUAP ha trasmesso alla Azienda una richiesta di documentazione integrativa da parte di HERA spa e di ARPAE Servizio territoriale di Faenza – Bassa Romagna;

- con nota PG 129699/2020 del 10/09/2020, lo SUAP ha trasmesso a questa ARPAE SAC di Ravenna la richiesta da parte della **Azienda USL della Romagna** di una **proroga di 60 giorni ulteriori, rispetto ai 30 già concessi, ovvero fino alla data del 02/12/2020**, per la presentazione della documentazione integrativa richiesta; **in ragione della complessità della documentazione da presentare, concessa da questa ARPAE SAC con nota PG 130172/2020 dell'11/09/2020;**
- con nota PG 171047/2020 del 25/11/2020 lo SUAP ha trasmesso la documentazione integrativa presentata dalla Azienda in data 23/11/2020, e pertanto la documentazione presentata dalla Ditta risultava completa ai fini dell'avvio del procedimento indicato in oggetto, e la domanda correttamente presentata, come comunicato allo SUAP con nota pg 179505/2020 del 11/12/2020;
- con nota PG 4081/2021 del 13/01/2021, lo SUAP trasmetteva la richiesta di parere in relazione allo scarico di acque reflue derivanti dall'attività ospedaliera al dipartimento di Sanità Pubblica dell'Azienda USL della Romagna;

DATO atto che nel corso del procedimento amministrativo sono stati acquisiti i pareri favorevoli, con prescrizioni, necessari e vincolanti per l'adozione dell'AUA:

- con nota PG 22087/2021 del 11/02/2021 parere favorevole con prescrizioni dell'Unione della Romagna faentina, per lo scarico di acque reflue industriali in rete fognaria pubblica e per la matrice rumore; con la medesima nota è stato trasmesso il parere favorevole del Dipartimento di Sanità Pubblica dell'Azienda USL della Romagna;
- relazione tecnica istruttoria del Servizio Territoriale ARPAE di Faenza e Bassa Romagna per le emissioni in atmosfera (PG. 48169/2021 del 29/03/2021);

VERIFICATO che l'Azienda ha proceduto al versamento degli oneri istruttori secondo quanto indicato nel Tariffario delle prestazioni di ARPAE approvato con Delibera del Direttore Generale n.2016-66 del 25/05/2016 e smi;

PRESO ATTO delle indicazioni fornite dalla Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo di Ravenna con nota PG Provincia di Ravenna n. 49231/2014 del 29/05/2014, per cui le autorizzazioni ambientali in materia di scarichi idrici e emissioni in atmosfera disciplinate dall'art. 269 e dall'art. 124 del D.Lgs. n. 152/2006 e smi non vengono in rilievo ai fini della verifica antimafia di cui al D.Lgs n. 159/2011 e, quindi, sono esonerate da tale obbligo;

RITENUTO che sussistono gli elementi per procedere all'adozione dell'AUA a favore della Azienda USL della Romagna – Presidio Ospedaliero di Faenza nel rispetto di condizioni e prescrizioni per la propria attività sanitaria, in riferimento ai titoli abilitativi ambientali richiesti e da sostituire con l'AUA stessa, che sarà rilasciata dal SUAP territorialmente competente;

CONSIDERATO che per tutti gli aspetti non esplicitamente indicati nel provvedimento di AUA, il gestore è comunque tenuto al rispetto delle disposizioni contenute nelle normative settoriali in materia di protezione dell'ambiente;

PRECISATO che sono fatte salve le sanzioni previste dalla normativa vigente in materia ambientale, nonché i poteri di ordinanza in capo ad ARPAE e agli altri soggetti competenti in materia ambientale, relativamente ai titoli abilitativi sostituiti con il presente atto;

DATO ATTO che, ai sensi dell'art. 4, comma 5) del DPR n. 59/2013, l'Autorità competente (ARPAE - SAC di Ravenna) adotta il provvedimento di AUA nel termine di 120 giorni dalla presentazione della domanda completa e corretta formalmente al SUAP territorialmente competente, fatta salva l'eventuale sospensione dei termini del procedimento in caso di richiesta di integrazione documentale;

VISTA la deliberazione del Direttore Generale ARPAE n. 2021-221 del 24/03/2021, relativa al conferimento dell'incarico dirigenziale di Responsabile Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ravenna al Dott. Fabrizio Magnarello;

SI INFORMA che, ai sensi del D.Lgs n. 196/2003, il titolare del trattamento dei dati personali è individuato nella figura del Direttore Generale di ARPAE e che il responsabile del trattamento dei medesimi dati è la Dirigente di ARPAE SAC territorialmente competente;

SU proposta del responsabile del procedimento amministrativo, Paola Ricci, del Servizio Autorizzazioni e Concessioni ARPAE di Ravenna:

per le ragioni in narrativa esposte e che si intendono qui integralmente richiamate,

DETERMINA

1. **DI ADOTTARE**, ai sensi del DPR n. 59/2013, l'Autorizzazione Unica Ambientale (**AUA**), a favore della **Azienda USL della Romagna** (C.F./P.IVA 02483810392), avente sede legale in Comune di Ravenna, via De Gasperi n.8, per il Presidio Sanitario sito in Comune di Faenza, Viale Stradone n.9, fatti salvi i diritti di terzi;
2. DI DARE ATTO che la presente AUA comprende e sostituisce i seguenti titoli abilitativi ambientali:
 - autorizzazione allo scarico di acque reflue industriali in pubblica fognatura (ai sensi dell'art.124 del Dlgs n.152/2006 e smi) – di competenza comunale.
 - autorizzazione alle emissioni in atmosfera (ai sensi dell'art. 269) del D.Lgs n. 152/2006 e smi) - di competenza ARPAE SAC;

Sono fatte salve tutte le autorizzazioni e/o concessioni di cui la Ditta deve essere in possesso, previste dalle normative vigenti e non comprese dalla presente AUA;

3. DI VINCOLARE la presente AUA al rispetto delle seguenti condizioni e prescrizioni:

3.a) Per l'esercizio dell'attività, il gestore deve rispettare tutte le condizioni e prescrizioni specifiche, contenute negli Allegati che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento di AUA. In particolare:

- **l'Allegato A)** al presente provvedimento riporta le condizioni e prescrizioni specifiche per l'autorizzazione allo scarico di acque reflue industriali in pubblica fognatura;
- **l'Allegato B)** al presente provvedimento riporta le condizioni e prescrizioni specifiche per l'autorizzazione alle emissioni in atmosfera ;

È altresì fatto salvo il rispetto delle norme in materia di sicurezza e igiene degli ambienti di lavoro;

- 3.b) Eventuali modifiche dell'attività e/o dell'impianto oggetto della presente AUA devono essere comunicate ovvero richieste ai sensi dell'art. 6 del DPR n. 59/2013.

4. Costituiscono modifica sostanziale da richiedere, ai sensi dell'art. 6, comma 2) del DPR n. 59/2013, tramite il SUAP territorialmente competente, con apposita domanda per il rilascio di nuova AUA, in particolare:

- ogni modifica che comporti un aumento o una variazione qualitativa delle emissioni in atmosfera o che alteri le condizioni di convogliabilità tecnica delle stesse e che possa produrre effetti negativi e significativi sull'ambiente;
- ogni eventuale ristrutturazione o ampliamento che determini variazioni quali-quantitative dello scarico soggetto a nuova autorizzazione ai sensi dell'art. 124 del D.Lgs. n. 152/2006 e smi;

Rispetto all'Impatto Acustico, la Società è tenuta al rispetto delle seguenti prescrizioni:

- Vengano mantenute le condizioni riportate in relazione relativamente alle caratteristiche acustiche dei macchinari rilevate, mediante periodiche manutenzioni finalizzate a evitare incrementi di rumorosità;
- Qualora la Ditta intenda modificare, potenziare o introdurre nuove sorgenti sonore, ai sensi dell'art. 8 della Legge n. 447/1998, con la comunicazione/domanda di modifica dell'AUA dovrà essere presentata la documentazione previsionale d'impatto acustico secondo i criteri della DGR n. 673/2004 *"Criteri tecnici per la redazione della documentazione di previsione di impatto acustico e della valutazione di clima acustico"*.

5. La presente AUA è comunque soggetta a rinnovo ovvero revisione delle prescrizioni contenute nell'AUA stessa, prima della scadenza, qualora si verifichi una delle condizioni previste all'art. 5, comma 5) del DPR n. 59/2013;

6. DI STABILIRE che, ai sensi dell'art. 3, comma 6) del DPR n. 59/2013, la **validità dell'AUA** è fissata pari a **15 anni a partire dalla data di rilascio da parte del SUAP territorialmente competente** ed è rinnovabile. A tal fine, almeno **6 mesi prima della scadenza**, dovrà essere presentata apposita **domanda di rinnovo** ai sensi dell'art. 5 del DPR n. 59/2013;

7. DI DARE ATTO che l'**AUA adottata** con il presente provvedimento diviene esecutiva sin dal momento della sottoscrizione della stessa da parte del dirigente di ARPAE - SAC di Ravenna o chi ne fa le veci, **assumendo efficacia dalla data di rilascio da parte del SUAP territorialmente competente**;

8. DI DARE ATTO che sono fatte salve le sanzioni previste dalla normativa vigente in materia ambientale, nonché i poteri di ordinanza in capo ad ARPAE e agli altri soggetti competenti in materia ambientale, relativamente ai titoli abilitativi sostituiti con il presente provvedimento;

9. DI DARE ATTO che la Sezione Provinciale ARPAE di Ravenna esercita i controlli necessari al fine di assicurare il rispetto della normativa ambientale vigente e delle prescrizioni contenute nel presente provvedimento;

10. DI TRASMETTERE il presente provvedimento, ai sensi dell'art. 4, comma 7) del DPR n. 59/2013, al SUAP territorialmente competente per il rilascio al soggetto richiedente. Copia del presente provvedimento è altresì trasmessa, tramite SUAP, agli uffici interessati dell'Unione della Romagna Faentina e a HERA SPA per opportuna conoscenza e per gli adempimenti di rispettiva competenza.

DICHIARA che:

- il presente provvedimento autorizzatorio sarà oggetto di pubblicazione sul sito istituzionale di Arpae;
- il procedimento amministrativo sotteso al presente provvedimento è oggetto di misure di contrasto ai fini della prevenzione della corruzione, ai sensi e per gli effetti di cui alla Legge n. 190/2012 e del vigente Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione di ARPAE;

E SI INFORMA che:

- avverso il presente atto gli interessati possono proporre ricorso giurisdizionale avanti al TAR competente entro 60 (sessanta) giorni, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di 120 (centoventi) giorni; entrambi i termini decorrono dalla notificazione o comunicazione dell'atto ovvero da quando l'interessato ne abbia avuto piena conoscenza.

IL DIRIGENTE DEL
SERVIZIO AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI
DI RAVENNA

Dott. Fabrizio Magnarello

SCARICO IN RETE FOGNARIA PUBBLICA DI ACQUE REFLUE INDUSTRIALI**Condizioni**

- A) gli scarichi in rete fognaria pubblica collegata ad impianto di depurazione identificati dal numero 1 al numero 7 sono di acque reflue domestiche; lo scarico identificato con il numero 8 è di acque reflue industriali.
- B) Le acque reflue industriali dello scarico n.8 derivano dal laboratorio analisi, lava ferri, lava vetreria, lava endoscopi, trattamenti delle acque all'interno della centrale termica (rigenerazione resine presenti nell'addolcitore e eluato dei trattamenti ad osmosi inversa) e da reparti di degenza,
- C) l'Azienda dichiara che verrà installato il sistema di disinfezione per lo scarico delle acque reflue industriali identificato con il numero 8.
- D) gli scarichi e la rete fognaria erano state già autorizzate con precedente atto dell'Unione della Romagna Faentina e la stessa Azienda dichiara che *"non sono intervenute modifiche all'attività in essere tali da modificare qualità, quantità e sistemi di scarico ed, inoltre, non sono state eseguite ristrutturazioni od ampliamenti che determinino significative variazioni quali-quantitative dello scarico"*.

Prescrizioni:

1. E' ammesso unicamente lo scarico derivante da: Ospedale Civile comprendente laboratorio analisi, lava ferri, lava vetreria, lava endoscopi ed eluato delle resine scambiatrici da addolcitore della centrale termica unitamente ad acque reflue domestiche da complesso ospedaliero identificato in planimetria con il n. 8.
2. Gli scarichi dal n. 1 al n. 7 sono relativi alle sole acque reflue domestiche (servizi igienici, spogliatoi, ecc.) e sono ammessi nel rispetto delle norme tecniche del Regolamento vigente.
3. Lo scarico deve rispettare i limiti di emissione indicati nella Tab. 3 All. 5 alla parte III- colonna scarichi in rete fognaria del D.Lgs 152/06 ad eccezione del parametro NH₄ che non potrà eccedere i 100 mg/l.
4. Le deroghe di cui al punto precedente sono concesse sulla base di un volume di scarico non superiore a: 64.000 mc/anno. Ogni quattro anni, a partire dalla data di rilascio dell'atto autorizzativo, la ditta dovrà presentare una relazione sintetica di invarianza della qualità, quantità e sistemi di scarico. Hera si riserva comunque la facoltà di rivedere, motivatamente, la deroga concessa.
5. va eseguito, con cadenza almeno annuale, un campionamento rappresentativo delle acque reflue industriali scaricate che attesti la conformità alla Tabella 3 Allegato 5 Parte III "scarichi in rete fognaria" del D.Lgs 152/2006 e s.m.i. I rapporti di prova relativi ai campioni di cui sopra, redatti a firma di tecnico abilitato, dovranno essere disponibili presso l'attività a disposizione degli organi di vigilanza e presentati con cadenza triennale al Comune di Faenza e all'ARPAE Servizio Territoriale – Distretto di Faenza - Bassa Romagna. I parametri minimi da ricercare sono i seguenti: pH - BOD₅, COD, SST, Azoto Ammoniacale, Azoto Nitroso, Azoto Nitrico, Tensioattivi totali, Fosforo Totale, Cloruri Zinco, Cromo totale, Rame, Cadmio, Ferro, Nichel, Grassi e oli animali e vegetali, Piombo.
6. Devono essere presenti ed in perfetta efficienza i seguenti impianti e accessori sulla linea di scarico delle acque reflue industriali allo scarico 8:
 - vasche imhoff;
 - impianto di dosaggio di Ipoclorito da realizzare entro 90 giorni dal rilascio dell'atto autorizzativo

- pozzetto di prelievo costantemente accessibile agli organi di vigilanza e controllo e individuato mediante targhetta esterna o altro sistema equivalente.
7. Le operazioni di pulizia e manutenzione degli impianti di trattamento devono essere effettuate con adeguata frequenza, in funzione del dimensionamento degli stessi e comunque secondo quanto stabilito dai relativi manuali di manutenzione forniti dalla ditta produttrice. La documentazione fiscale comprovante tali operazioni deve essere conservata a cura del titolare dello scarico e deve essere esibita a richiesta degli incaricati al controllo. Tutti i rifiuti derivanti da tali operazioni dovranno essere smaltiti e gestiti, in ottemperanza dalla parte IV del DLgs 152/06 smi;
 8. Nel caso in cui si dovesse procedere alla realizzazione della rete fognaria nera a servizio dell'area le reti di scarico interne dovranno essere adeguate alla nuova tipologia di servizio secondo i tempi e le modalità che saranno impartite dal Gestore del Servizio Idrico Integrato.
 9. HERA può, in qualunque momento a mezzo di incaricati, effettuare sopralluoghi nello stabilimento, con eventuale prelievo di campioni di acque reflue e determinazione di quantità scaricate.
 10. nel caso si verifichino imprevisti tecnici all'impianto di trattamento delle acque reflue industriali che modifichino provvisoriamente il regime e la qualità dello scarico, dovrà esserne data immediata comunicazione al Comune di Faenza e all'ARPAE Servizio Territoriale – Distretto di Faenza Bassa Romagna;
 11. E' fatto obbligo dare immediata comunicazione all'Autorità competente di guasti agli impianti o di altri fatti o situazioni che possano costituire occasioni di pericolo per la salute pubblica e/o pregiudizio per l'ambiente.
 12. Nel caso in cui vengano prelevate acque da fonti diverse da quelle del pubblico acquedotto, deve essere installato apposito misuratore di portata, per il quale dovrà essere richiesta a HERA la piombatura; annualmente entro il 31 gennaio, dovrà essere denunciato l'esatto quantitativo dell'acqua prelevata nell'anno solare precedente.
 13. La ditta deve stipulare con HERA Spa un apposito contratto per il servizio di fognatura e depurazione come previsto dalla Delibera della Regione Emilia Romagna n° 1480 del 11/10/2010. HERA Spa provvederà ad inviare alla ditta, nel più breve tempo possibile, il suddetto contratto che dovrà essere sottoscritto, dal Titolare dello scarico o dal Legale rappresentante, entro e non oltre 15 giorni lavorativi dalla data di ricevimento.
 14. Il titolare è tenuto a presentare a HERA denuncia annuale degli scarichi effettuati (entro il 31 gennaio di ogni anno per gli scarichi effettuati nell'anno solare precedente). Hera provvede all'acquisizione dei dati qualitativi, descrittivi delle acque reflue scaricate, attraverso il prelievo di campioni di acque reflue, effettuato da incaricati, e le successive analisi, secondo i criteri stabiliti nel contratto.
 15. Al termine dei lavori di costruzione dell'impianto di disinfezione sullo scarico n. 8, il tecnico incaricato dovrà presentare, sotto la propria personale responsabilità, la dichiarazione di conformità delle opere debitamente compilata e firmata dove dichiara che l'impianto di scarico realizzato corrisponde al progetto presentato (o allo stato di fatto da allegare) ed alle presenti prescrizioni.
 16. la planimetria della rete fognaria, trasmessa quale documentazione integrativa, TAV UNICA Novembre 2020, ove sono indicati i pozzetti ufficiali di prelevamento, costituisce parte integrante della presente AUA.
 17. Entro 30 giorni dal rilascio dell'AUA, l'Azienda dovrà trasmettere un cronoprogramma dettagliato con le modalità e le tempistiche di installazione del sistema di disinfezione sulla linea di scarico delle acque reflue industriali (n.8) che prevede la realizzazione di vasche Imhoff, di un impianto per il dosaggio dei reagenti per la disinfezione e del pozzetto di prelevamento;
 18. I pozzetti ufficiali di prelevamento, così come disposto al comma 3 dell'art. 101 del D.Lgs. 152/06 smi, devono essere mantenuti sempre accessibili agli organi di vigilanza, devono essere posizionati e mantenuti in modo da garantire l'accessibilità in ogni momento e da permettere il campionamento in sicurezza nel rispetto del D.Lgs 81/2008 e s.m.i. Inoltre l'Azienda deve assicurare la presenza di idonei strumenti per l'apertura (chiavi, paranchi, ecc) dei pozzetti di prelevamento onde consentire il prelievo delle acque reflue. I pozzetti ufficiali di prelevamento devono avere una condotta di entrata ed una condotta di scarico e al suo interno deve essere garantito tra le due tubazioni un dislivello sufficiente a consentire il campionamento dello scarico;

19. Relativamente ai reflui prodotti dal Servizio di Medicina Nucleare, è assolutamente vietato scaricare in fognatura reflui con radioattività residua pertanto essi dovranno rimanere all'interno delle apposite vasche di stoccaggio fino all'esaurirsi della contaminazione. I sistemi di gestione e di rilevazione della radioattività dovranno essere mantenuti in perfetta efficienza, così come il pozzetto di ispezione sulla linea di scarico di tali reflui (scarico n.2).
20. Per il mancato rispetto delle prescrizioni contenute nel parere, HERA si riserva la facoltà di richiedere al Comune la revoca dell'Autorizzazione allo scarico.

EMISSIONI IN ATMOSFERA**(art.269 del Dlgs n.152/2006 e smi e della DGR n.2236/2009 e smi)****Condizioni:**

- L'assetto emissivo del Presidio Ospedaliero di Faenza è invariato rispetto alla precedente autorizzazione. Le emissioni in atmosfera derivano da due generatori di vapore alimentati a metano: GNV009 (E1) e GNV008 (E2); da tre caldaie per produzione acqua calda (E3,E4,E5) alimentate a metano e da tre gruppi elettrogeni di emergenza, alimentati a gasolio;
- I due generatori di vapore afferenti ai punti di emissione E1 e E2, funzionano in emergenza l'uno all'altro e mai contemporaneamente; sia il generatore GNV009, a cui afferisce il punto di emissione E1 che la caldaia CLD+30, a cui afferisce il punto di emissione E5, sono dotati di bruciatori a bassa emissione di NOx.

Limiti:**PUNTO DI EMISSIONE E1 – GENERATORE DI VAPORE GNV009 -**

Portata massima	1200	Nmc/h
Altezza minima	14	m
Durata	24	h/g per 114 giorni/anno
Temperatura	230	°C

Concentrazione massima ammessa di inquinanti:

Polveri	5	mg/Nmc
NOx	120	mg/Nmc
CO	100	mg/Nmc
SOx	35	mg/Nmc

PUNTO DI EMISSIONE E2 – GENERATORE DI VAPORE GNV008 -

Portata massima	550	Nmc/h
Altezza minima	14	m
Durata	24	h/g per 114 giorni/anno
Temperatura	240	°C

Concentrazione massima ammessa di inquinanti:

Polveri	5	mg/Nmc
NOx	350	mg/Nmc
CO	100	mg/Nmc
SOx	35	mg/Nmc

I due generatori di vapore (E1,E2) sono in emergenza l'uno all'altro e non funzionano mai contemporaneamente.

PUNTO DI EMISSIONE E3 – CALDAIA PER PRODUZIONE ACQUA CALDA - CLD+28

Portata massima	1200	Nmc/h
Altezza minima	14	m
Durata	24	h/g per 183 giorni/anno
Temperatura	200	°C

Concentrazione massima ammessa di inquinanti:

Polveri	5	mg/Nmc
NOx	350	mg/Nmc
CO	100	mg/Nmc
SOx	35	mg/Nmc

PUNTO DI EMISSIONE E4 – CALDAIA PER PRODUZIONE ACQUA CALDA - CLD+29

Portata massima	3000	Nmc/h
Altezza minima	14	m
Durata	24	h/g per 182 giorni/anno
Temperatura	175	°C

Concentrazione massima ammessa di inquinanti:

Polveri	5	mg/Nmc
NOx	350	mg/Nmc
CO	100	mg/Nmc
SOx	35	mg/Nmc

PUNTO DI EMISSIONE E5 – CALDAIA PER PRODUZIONE ACQUA CALDA - CLD+30 -

Portata massima	3100	Nmc/h
Altezza minima	14	m
Durata	24	h/g per 182 giorni/anno
Temperatura	125	°C

Concentrazione massima ammessa di inquinanti:

Polveri	5	mg/Nmc
NOx	120	mg/Nmc
CO	100	mg/Nmc
SOx	35	mg/Nmc

EMISSIONI E6, E7, E8 (A-B) – Gruppi elettrogeni di emergenza – alimentati a gasolio.

Il funzionamento dei gruppi elettrogeni di emergenza è stimato in circa 50 ore/anno.

Prescrizioni:

- 1. I limiti di emissioni sopra indicati dovranno essere adeguati secondo le disposizioni di cui all'art.273 Bis (medi impianti di combustione), commi 5),6) e 7) del Dlgs n.152/2006 e smi, entro il 01/01/2030.**
- Per la verifica del rispetto dei limiti, dovranno essere utilizzati i metodi di prelievo e analisi e le strategie di campionamento adottati dall'U.N.I.CHIM. così come modificati con Decreto del 25.08.2000 e smi e successivamente precisati nella DGR n.2236/2009 e smi:

UNI 10169 – UNI EN 13284-1		Criteri generali per la scelta dei punti di misura e campionamento
UNI 10169		Determinazione della velocità e della portata di flussi gassosi convogliati
UNI 9968 Analizzatori elettrochimiche, IR, FTIR	celle	Determinazione dei gas di combustione (CO, O ₂ , CO ₂)
UNI 9969 UNI EN 15058 Analizzatori elettrochimiche, IR, FTIR	celle	Determinazione della concentrazione di monossido di carbonio
UNI EN 13284-1 UNI 10263		Determinazione della concentrazione delle polveri totali
UNI 10393 UNI 10246-1 UNI 9967 UNI 10246-2 UNI EN 14791 ISTISAN 98/2 (allegato I DM 25/8/2000) Analizzatori elettrochimiche, IR, FTIR	celle	Determinazione del biossido di zolfo (SO ₂)
ISTISAN 98/2 (allegato I DM 25/8/2000) UNI 9970 UNI 10878 UNI EN 14792 Analizzatori elettrochimiche, IR, FTIR	celle	Determinazione degli ossidi di azoto (NO _x)

3. **I camini di emissione** devono essere dotati di prese di misura posizionate in tratti rettilinei di condotto a sezione regolare (circolare o rettangolare), preferibilmente verticali, lontano da ostacoli, curve o qualsiasi discontinuità che possa influenzare il moto dell'effluente. Ogni emissione deve essere numerata ed identificata univocamente con scritta indelebile in prossimità del punto di prelievo. Per garantire la condizione di stazionarietà necessaria alla esecuzione delle misure e campionamenti, la collocazione del punto di prelievo deve rispettare le condizioni imposte dalle norme tecniche di riferimento (UNI 10169 e UNI EN 13284-1); le citate norme tecniche prevedono che le condizioni di stazionarietà siano comunque garantite quando il punto di prelievo è collocato almeno 5 diametri idraulici a valle ed almeno 2 diametri idraulici a monte di qualsiasi discontinuità (5 diametri nel caso di sfogo diretto in atmosfera). E' facoltà dell'Autorità Competente richiedere eventuali modifiche del punto di prelievo scelto qualora in fase di misura se ne riscontri la inadeguatezza. Ogni presa di misura deve essere attrezzata con bocchettone di diametro interno da 3 pollici filettato internamente e deve sporgere per almeno 50mm dalla parete. I punti di prelievo devono essere collocati a circa 1 metro di altezza rispetto al piano di calpestio della postazione di lavoro. I camini devono essere attrezzati per i prelievi anche nel caso di attività per le quali non sia previsto un autocontrollo periodico ma sia comunque previsto un limite di emissione.
4. **I sistemi di accesso degli operatori** ai punti di misura e prelievo devono garantire il rispetto delle norme di sicurezza previste dalla normativa vigente in materia di prevenzione dagli infortuni e igiene del lavoro ai sensi del D.Lgs. 81/08. L'azienda deve fornire tutte le informazioni sui pericoli e rischi specifici esistenti nell'ambiente in cui opererà il personale incaricato di eseguire prelievi e misure alle emissioni. I punti di prelievo collocati in quota devono essere accessibili mediante scale fisse a gradini oppure scale fisse a pioli. Le scale fisse verticali a pioli devono essere dotate di gabbia di protezione con maglie di dimensioni adeguate ad impedire la caduta verso l'esterno. In mancanza di strutture fisse di accesso ai punti di misura e prelievo, l'azienda deve mettere a disposizione degli operatori addetti alle misure idonei dispositivi di

sollevamento rispondenti ai requisiti previsti dalle normative in materia di prevenzione dagli infortuni e igiene del lavoro. La postazione di lavoro deve avere dimensioni, caratteristiche di resistenza e protezione verso il vuoto tali da garantire il normale movimento delle persone in condizioni di sicurezza.

5. Di indicare per i controlli che dovranno essere effettuati a cura della direzione dell'Azienda, **una metodologia semplificata** per tutti i punti di emissione indicati. L'Azienda è tenuta ad annotare, su un apposito **registro**, con pagine numerate e bollate dal Servizio Territoriale ARPAE di Faenza e Bassa Romagna, firmato dal responsabile dell'impianto e da tenere a disposizione degli organi di controllo competenti:

- ➔ **Le manutenzioni da effettuare su tutti gli impianti termici con frequenza almeno annuale;**
- ➔ **I periodi di funzionamento dei gruppi elettrogeni di emergenza.**

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.